



ASTRID – Gruppo di lavoro sull’Università in Italia, coordinato da Marco Cammelli

La nuova legge Moratti sulla docenza universitaria tra velleità moralizzatrici e pratiche di restaurazione

di Francesco Merloni

Pubblicato in “ASTRID – Rassegna” n. 19 del 2005

All’atto della sua presentazione il disegno di legge delega per la riforma dello stato giuridico dei docenti è stato mostrato come lo strumento per una necessaria moralizzazione di una categoria non solo autoreferenziale e scarsamente produttiva, ma anche sempre schierata a tenace protezione dei propri privilegi. Si intendeva intervenire, quindi, sia sull’assetto della carriera, sia sui meccanismi di reclutamento dei docenti, sia, infine, sullo stato giuridico, non solo riscrivendo diritti e doveri e articolazione del regime di impegno, ma introducendo una generale riduzione della garanzia di inamovibilità riconosciuta al professore universitario. Il tutto in un quadro che doveva essere contrassegnato da una costante e ravvicinata valutazione delle diverse attività svolte dai docenti.

Se confrontiamo l’originario progetto e il testo approvato dal Parlamento ci si trova di fronte ad una serie di disposizioni non organiche, volte ad intervenire solo su alcuni aspetti del problema complessivo non solo in modo non risolutivo, ma riesumando soluzioni ormai superate ed inaccettabili.

Procedendo con ordine segnaliamo cosa manca nel provvedimento.

Innanzitutto manca il riferimento alla **valutazione**. Le poche disposizioni contenute in questo senso sono state soppresse nell’ultima stesura, sembra per essere recuperate in un separato disegno di legge collegato alla finanziaria. Resta l’incerta volontà del governo di avviare seri e indipendenti strumenti di valutazione delle università e dei loro docenti.

In secondo luogo manca ogni provvedimento di incentivazione alla **mobilità** dei docenti tra le università, strumento indispensabile di circolazione della ricerca e della cultura, nonché di superamento delle ragioni di fondo del localismo nella carriera dei docenti.

Manca, poi, ogni seria rivisitazione del **regime di impegno** dei docenti, con il risultato di confermare l’attuale doppio regime tempo pieno/tempo definito, con la sola esplicitazione degli oneri didattici minimi nei due casi (120/80 ore di didattica frontale; 350/250 ore di didattica complessiva). Nessuna seria novità, dunque, nel settore forse più delicato della disciplina della docenza universitaria.

Del tutto assente, infine, ogni **investimento organico sullo sviluppo** dell’università. L’intero provvedimento nasce sotto il pesante condizionamento del rispetto del principio del “*costo zero*”. Le risorse numeriche per far fronte alle esigenze di ricerca e didattica delle università sono, secondo il governo, adeguate: è sufficiente introdurre quei correttivi volti a “far lavorare di più” gli attuali docenti e ricercatori e, se non basta, si può allargare la fascia dei collaboratori/docenti con rapporto di lavoro precario.

Si tratta di lacune già gravi di per sé, ulteriormente aggravate dai rimedi introdotti.

Vediamo in primo luogo le modifiche all'**assetto della carriera**. La ipotizzata messa ad esaurimento dei **ricercatori universitari** avviene in un contesto non solo non modificato ma reso meno governabile, ed è, poi, smentita da una norma transitoria che consente di reclutare ricercatori per un lungo periodo di ben otto anni.

Una soluzione del genere poteva essere accettabile solo nella prospettiva di un consistente incremento del numero complessivo dei docenti, tale da garantire, senza *ope legis* o quote riservate nei concorsi, un ordinato accesso degli attuali ricercatori meritevoli alle fasce di docenza (come da noi ipotizzato in questo documento).

Perché si mantiene il canale di reclutamento dei ricercatori per un così lungo periodo? Perché costa meno attribuire carichi didattici a figure professionali che, invece, dovrebbero essere “protette” e incoraggiate a svolgere in assoluta prevalenza attività di ricerca e di formazione alla didattica.

Il tutto si traduce in un doppio inganno per gli attuali (e futuri) ricercatori: da un lato si vuole evitare la creazione di una stabile terza fascia di docenza (che anche in questo documento non si condivide), dall'altro li si lascia a lungo in un “limbo” fatto di incerte prospettive di carriera e, nell'immediato, di pesanti carichi didattici. Questa condizione non è certamente attenuata dall'attribuzione, per il periodo di durata degli incarichi di insegnamento, del titolo, “onorifico” se non provocatorio (perché non vi è alcun adeguamento retributivo allo svolgimento di compiti del tutto paragonabili a quelli di un professore di ruolo), di professore aggregato. Senza avere creato, si ripete, una credibile prospettiva di accesso alla docenza di ruolo.

Del tutto negativa anche l'incerta e contraddittoria disciplina delle **figure a contratto**, che, invece di essere razionalizzate e meglio garantite (in termini retributivi e previdenziali) sono ancora una volta moltiplicate, ampliando la discrezionalità delle università e il potere di associazione alle attività didattiche e di ricerca in mano a quei docenti che ne volessero fare un uso distorto.

Agli attuali e diversificati assegni di ricerca si aggiungono i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 14 e gli incarichi di insegnamento di cui al comma 11. Si ricordi che la soppressione degli incarichi, anche allora fonte di distorsioni e abusi, fu una delle scelte qualificanti della riforma del 1980 e nessuno nel frattempo ha manifestato per essi alcuna particolare nostalgia. Il tutto sempre all'insegna, in virtù del principio del “costo zero”, dell'utilizzazione di forze di lavoro precario e mal pagato.

Non minori critiche posso essere rivolte all'unico provvedimento adottato sulla base di un largo consenso nel mondo scientifico, quello relativo alla modificazione dei **meccanismi di reclutamento** dei docenti.

Per superare il localismo causato dal decentramento delle valutazioni comparative presso le singole sedi e dal ruolo spesso determinante svolto dal componente designato dalla sede che bandisce, si ritorna a commissioni nazionali, ma con due difetti destinati a complicare anziché migliorare il sistema di reclutamento:

- a) il reclutamento avviene ogni anno (entro il 30 giugno) e non più ogni trimestre. Il bando è del Ministero e non delle singole sedi universitarie, senza nessuna garanzia di automaticità tra decisione della sede e inserimento nel bando nazionale. I tempi del reclutamento, tra fase di definizione del bando nazionale, articolato per i diversi settori scientifico-disciplinari, svolgimento delle valutazioni e procedura locale di valutazione e chiamata, rischiano di allungarsi a dismisura (come avveniva nel sistema precedente alla legge n. 210 del 1998), con grave rischio per una ordinata gestione del *turn over*;

- b) le commissioni nazionali sono scelte per sorteggio su liste nazionali formate con elezioni per ciascun settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio non dà alcuna garanzia di imparzialità del giudizio delle commissioni, ma introduce elementi di assoluta imponderabilità che deresponsabilizzano le “scuole” scientifiche (che invece, in un sistema totalmente elettivo, come quello qui proposto, dovrebbero esprimere i propri studiosi migliori) e priva le commissioni della necessaria rappresentatività (si pensi al caso dell'estrazione del professore eletto nella lista nazionale all'ultimo posto, magari con il suo solo voto).

Va, da ultimo, segnalata la norma transitoria che impedisce di bandire nuovi posti secondo la normativa vigente a partire dalla data di entrata in vigore della legge (e non dei decreti delegati). In questo modo si finisce per introdurre, in via surrettizia, un nuovo pesante **blocco dei concorsi** per almeno due (se non tre) anni, cioè per tutto il tempo occorrente a definire le nuove norme, attivare le nuove procedure di bando nazionale (richieste delle sedi, bando nazionale dopo un eventuale valutazione discrezionale del Ministro), di elezione delle liste, sorteggio e insediamento delle commissioni.

La legge tenacemente voluta dal Ministro Moratti, contro l'unanime parere del mondo universitario italiano, conferma, anche in questo caso, le peggiori caratteristiche dello “stile di governo” della destra: grandi proclami moralizzatori, autodefinizione come “riforme” di interventi di modesto respiro e pasticciati che introducono in settori chiave della società e dell'economia gravi elementi di disfunzione e di malessere.